

N. ordine	Ditta	N°Prot.	Data	Ambito/località	Descrizione Breve
2	Proietti Stefania (Pro Loco di Costa di Trex); Bagnoletti Tini Mauro (Associazione Culturale Pian della Pieve); Mancinelli Elio (Confraternita di S. Anna); Rossi Sandro (Confraternita di S. Giovanni Battista Pieve S. Nicolò); Padre Giuseppe Egizio (Parrocchie di "Santi Lorenzo e Anna" in Porziano e Paradiso e "Santa Maria e Santo Stefano" in Costa di Trex e S.M. Lignano).	0037965	14.10.2010	Generale	Osservazione di carattere generale - Richiesta di modifica normativa relativa alla tutela dei crinali, della viabilità panoramica, delle aree boscate, della viabilità di interesse storico e archeologico.

Parere tecnico dei Progettisti - Proposta di Controdeduzione

L'istanza raccoglie la diffusa necessità riscontrata di alleggerire il regime di tutela previsto nelle NTA del PRG Parte strutturale per i temi oggetto di adeguamento al PTCP, a favore di un quadro normativo sempre orientato alla tutela, ma che salvaguardi le minime prerogative assicurate dalla L.R. 11/2005 e dal Regolamento Regionale 9/2008, in ordine agli interventi edilizi consentiti nello Spazio Rurale. Pertanto, in accoglimento dell'osservazione in oggetto, si propone:

1. Disciplina per la tutela dei Crinali (Art. 2.3.1, comma 3 - *Ambiti di tutela*) - Per i crinali principali di preminente interesse paesaggistico la fascia passa da 60 a 30 ml per lato dall'asse della linea di crinale; per i crinali secondari derivanti dai crinali spartiacque la fascia di rispetto passa da 45 a 20 ml per lato dall'asse della linea di crinale; per i poggi la fascia di rispetto passa da 30 a 20 ml; il richiamo all'applicazione della normativa di PTCP (Art.35 comma 6) comporta l'eliminazione della prescrizione relativa ai valori di dislivello entro i quali opera la tutela dei crinali.
2. Ai fini di una più corretta interpretazione della norma relativa alla tutela dei crinali, dal comma 2 dell'Art.2.3.1 viene eliminato il riferimento alle cime, in quanto oggetto di specifica normativa ai sensi del D.lgs. 42/2004 (ambiti montani) e per la definizione delle fasce di rispetto si fa riferimento all'asse della linea di crinale, come riportata in cartografia.
3. Disciplina per la tutela dei Crinali (Art. 2.3.1, comma 5 - *Norme generali* – lett.a) – Ai fini del mantenimento di alcune delle possibilità di trasformazione edilizia consentite dalla L.R. 11/2005 e dal Regolamento Regionale 9/2008, in tali ambiti – indipendentemente dalla classificazione dei crinali – saranno ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di MO, MS, RC, RE, RU, AM nei termini e con le modalità previsti per lo Spazio Rurale di riferimento, di cui al Titolo 5 delle NTA del PRG Parte strutturale e saranno comunque fatte salve le disposizioni pertinenti di cui al Regolamento Regionale 9/2008.
4. Disciplina per la tutela della Viabilità panoramica (Art. 2.3.2, comma 2) - Al fine di salvaguardare la viabilità panoramica e – nel contempo - consentire una maggiore operatività delle possibilità di trasformazione edilizia consentite dalla L.R. 11/2005 e dal Regolamento Regionale 9/2008, la fascia di rispetto passa da 50 a 20 ml per lato, misurata dall'asse della strada, entro la quale e al di fuori delle Componenti del sistema insediativo, non è ammessa la NC; di conseguenza vengono modificate le indicazioni cartografiche relative ai bordi di valorizzazione della viabilità panoramica di cui all'elaborato ei.03.3 - *Ambiti di protezione panoramica* e all'elaborato ep.03.- *Carta di sintesi del Sistema Paesaggistico* - del PRG Parte strutturale; entro tali ambiti di tutela saranno ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di OI, MO, MS, RC, RE, RU, AM nei

COMUNE DI ASSISI - PIANO REGOLATORE GENERALE parte strutturale - Esame osservazioni.

N. ordine	Ditta	N°Prot.	Data	Ambito/località	Descrizione Breve
2	Proietti Stefania (Pro Loco di Costa di Trex); Bagnoletti Tini Mauro (Associazione Culturale Pian della Pieve); Mancinelli Elio (Confraternita di S. Anna); Rossi Sandro (Confraternita di S. Giovanni Battista Pieve S. Nicolò); Padre Giuseppe Egizio (Parrocchie di "Santi Lorenzo e Anna" in Porziano e Paradiso e "Santa Maria e Santo Stefano" in Costa di Trex e S.M. Lignano).	0037965	14.10.2010	Generale	Osservazione di carattere generale - Richiesta di modifica normativa relativa alla tutela dei crinali, della viabilità panoramica, delle aree boscate, della viabilità di interesse storico e archeologico.

termini e con le modalità previsti per lo Spazio Rurale di riferimento, di cui al Titolo 5 delle NTA del PRG Parte strutturale e saranno comunque fatte salve le disposizioni pertinenti di cui al Regolamento Regionale 9/2008, a condizione che gli interventi non siano di ostacolo o limitino la godibilità delle vedute panoramiche.

5. Disciplina delle zone agricole AE1 – aree boscate (Art. 5.1.4, comma 3 – *fascia di transizione*) – Tenuto conto dei margini di sovrapposizione con la perimetrazione delle aree boscate individuata nel PTCP (cfr. elaborato ei.04. - *Carta degli scostamenti delle aree boscate*) e delle relative modalità di verifica degli scostamenti (Art. 5.1.4, comma 6) e considerato il complesso e stratificato regime di tutela previsto per le aree extra-urbane, **la fascia di transizione posta a tutela delle aree boscate passa da 50 a 20 ml, fatta salva la possibilità da parte della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di prescrivere la distanza di ml.50, nel caso di presenze vegetazionali di particolare pregio naturalistico e ambientale**; non è accoglibile la parte di osservazione relativa alla possibilità di effettuare interventi di AM e RU entro la fascia di transizione, in quanto in contrasto con le prescrizioni di cui all'Art.15, comma 3, della L.R. 27/2000 e smi. che si riporta per la parte di interesse: *"I comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate (...) ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457."*
6. Tutela della viabilità di interesse storico e/o archeologico minore (Art. 2.4.6.). L'osservazione consente di emendare tale norma, risultata troppo restrittiva e di difficile interpretazione; più in dettaglio, le norme di tutela di cui al comma 5 dell'Art. 2.4.6, vengono specificatamente reindirizzate alla tutela dei quattro tracciati principali relativi alla viabilità di interesse storico e/o archeologico minore individuati al comma 4, inserendo la modifica della fascia di tutela da 50 a 20 ml. dal bordo strada con la possibilità di effettuare i interventi sul patrimonio edilizio esistente di OI, MO, MS, RC, RE, RU, AM nei termini e con le modalità previsti per lo Spazio Rurale di riferimento, di cui al Titolo 5 delle NTA del PRG Parte strutturale e fatte salve le disposizioni pertinenti di cui al Regolamento Regionale 9/2008; lo stesso comma 5 viene emendato subordinando gli eventuali interventi di ripristino alle effettive condizioni di fattibilità tecnica. Per la tutela degli altri tracciati individuati nell'elaborato ed.02. - *Carta delle Risorse storico-architettoniche*, si rimanda alle disposizioni di cui al richiamato comma 5, ponendo gli eventuali interventi di NC ad una distanza minima di 10 ml dal bordo strada. Per dare coerenza all'impianto della norma ed ai fini di una equilibrata azione di tutela, si ritiene necessario inserire un comma in calce all'Art.2.4.6, relativo alla necessità di prevedere, in sede di formazione del PRG Parte operativa, le modalità di salvaguardia, mantenimento ed eventuale ripristino per i tracciati ricompresi entro le perimetrazioni delle Componenti del sistema insediativo.

SINTESI DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: parzialmente accoglibile.